

COMUNE DI VALSAMOGGIA

REGOLAMENTO PER LA TENUTA DEL REGISTRO COMUNALE DEI VOLONTARI SINGOLI

INDICE

- Art. 1 - Principi generali
- Art. 2 – Definizione
- Art. 3 – Registro Comunale dei Volontari Singoli
- Art. 4- Requisiti dei volontari singoli
- Art. 5 - Iscrizione al Registro
- Art. 6 – Aree tematiche individuate e descrizione delle attività
- Art. 7 – Avvio del rapporto di collaborazione fra il Comune e il volontario
- Art. 8 – Coordinamento delle attività
- Art. 9 – Spese per le attività
- Art. 10 – Compiti e responsabilità del Comune
- Art. 11 – Cancellazione
- Art. 12 – Revisione
- Art. 13 – Responsabilità e doveri del volontario singolo
- Art. 14 – Trattamento dei dati personali
- Art. 15 – Pubblicità del registro
- Art. 16– Entrata in vigore

Art. 1 - Principi generali

Il comune di Valsamoggia, coerentemente col principio costituzionale della sussidiarietà, con l'obiettivo di riconoscere e dare espressione al valore sociale ed alla funzione dell'attività di volontariato, promuove e favorisce tutte le attività prestate in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, sia tramite le Libere Forme Associative, sia individualmente – intendendo con ciò la volontà del singolo cittadino di mettersi a disposizione della propria comunità in modo spontaneo, gratuito, per fini di solidarietà e di promozione sociale.

Il comune di Valsamoggia riconosce nelle prestazioni volontarie senza fini di lucro una risorsa fondamentale per rappresentare i bisogni ed interagire con l'Amministrazione, nella realizzazione delle politiche educative, sociali, culturali, sportive, urbane e ambientali

Il comune di Valsamoggia accoglie positivamente le manifestazioni di interesse provenienti dai volontari, ovvero sollecita a sua volta con proposte specifiche, la partecipazione e la collaborazione dei volontari.

Art. 2 – Definizione

Sono considerati volontari singoli, i cittadini che dichiarano liberamente la propria volontà di svolgere attività solidaristiche senza percepire alcun compenso nelle specifiche aree tematiche e nei servizi individuati dal Comune, secondo quanto disciplinato dal presente Regolamento.

Art. 3 – Registro Comunale dei Volontari Singoli

Il comune di Valsamoggia, in base a quanto indicato dalle normative regionali che disciplinano la materia del volontariato ed in applicazione degli indirizzi di cui alla deliberazione della Giunta Regionale Emilia Romagna n. 521 del 20.04.1998 istituisce, redige ed aggiorna il Registro Comunale dei Volontari Singoli, allo scopo di attivare forme di collaborazione con singoli cittadini interessati a svolgere attività solidaristiche integrative dei servizi comunali, senza fini di lucro e non sostitutive dei servizi di competenza dell'Ente.

Art. 4- Requisiti dei volontari singoli

I singoli volontari che vogliono iscriversi all'apposito Registro Comunale devono possedere i seguenti requisiti:

1. età non inferiore a 18 anni;
2. essere legalmente residente, domiciliato oppure prestare attività lavorativa nel territorio comunale
3. idoneità psicofisica accertata per mezzo di certificato del medico curante.

Art. 5 - Iscrizione al Registro

Le domande vanno presentate utilizzando un apposito modulo di iscrizione. Nel modulo andranno indicate, oltre alle generalità complete del volontario, le attività per le quali si rende disponibile, specificando eventuali cognizioni tecniche e pratiche in possesso e/o esperienze maturate nell'ambito scelto.

L'iscrizione avviene automaticamente con la presentazione della domanda, previa verifica dei requisiti.

Art. 6 – Aree tematiche individuate e descrizione delle attività

E' previsto lo svolgimento di attività esclusivamente solidaristiche prestate in modo spontaneo e gratuito con caratteristica di complementarietà e non sostitutive dei servizi di competenza del Comune nelle seguenti aree tematiche, anche se gestiti da organismi esterni:

- servizi scolastici/educativi;
- servizi sociali;
- servizi/culturali/sportivi
- servizi tecnici/urbani/ambientali

L'elenco delle attività di intervento allegato al presente regolamento (Allegato A), costituisce un esempio di repertorio delle attività realizzabili con la collaborazione dei singoli volontari.

Il Comune si riserva altresì la facoltà di ampliare l'elenco delle aree di attività, nel rispetto della normativa vigente ed applicabile.

Allo scopo di rendere l'elenco delle attività maggiormente rispondente ai bisogni del territorio, le aree tematiche e le attività possono essere modificate con deliberazione della Giunta Comunale

Gli enti, gli organismi, le associazioni, le cooperative e le società che per conto del Comune gestiscono servizi possono, con precisa manifestazione di volontà formalmente trasmessa al Comune, richiedere di avvalersi dell'attività dei volontari singoli iscritti nell'apposito registro comunale, assumendosi i medesimi compiti e le medesime responsabilità che l'art. 10 prevede in carico al comune di Valsamoggia.

Art. 7 – Avvio del rapporto di collaborazione fra il Comune e il volontario

Il Responsabile del servizio competente per attività, interessato alla collaborazione con il volontario:

1. accerta che i volontari candidati allo svolgimento delle attività siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche, o idoneità psico-fisiche eventualmente necessarie allo svolgimento delle specifiche attività;
2. provvede con apposita determinazione ad approvare il Piano di Attività riportante:
 - il tipo di progetto da realizzare
 - il programma delle attività da svolgere
 - il numero delle ore previste e i luoghi di svolgimento
 - il percorso formativo, anche in merito alla sicurezza
 - la copertura assicurativa
 - il nome del referente responsabile dell'esecuzione delle attività a cui è attribuito il compito di coordinare e seguire il volontario
3. Il piano delle attività deve essere sottoscritto dal volontario prima dell'avvio delle attività.

Per le attività in cui è richiesto il possesso dei requisiti specifici viene verificata l'idoneità dei volontari con riferimento alla normativa vigente.

Art. 8 – Coordinamento delle attività

I volontari singoli devono rapportarsi con il referente responsabile dell'esecuzione delle attività, al quale compete di:

1. organizzare la formazione/informazione tecnica preventiva e in materia di sicurezza;
2. vigilare sullo svolgimento delle attività avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti e la dignità degli eventuali beneficiari;
3. accertarsi che queste vengano svolte secondo quanto previsto dal piano di attività e nel rispetto delle normative specifiche di settore;
4. verificare i risultati attraverso incontri periodici, visite sul posto e colloqui con i beneficiari, effettuati anche disgiuntamente dai volontari singoli;
5. segnalare al Responsabile di Servizio eventuali anomalie nello svolgimento del Piano di attività.

Art. 9 – Spese per le attività

L'attività dei volontari singoli non può essere retribuita in alcun modo né dal comune di Valsamoggia, né dall'eventuale beneficiario, né dai soggetti eventualmente interessati alla collaborazione con i volontari, di cui all'art. 6 del presente regolamento.

Le spese che si rendano necessarie per lo svolgimento delle attività del volontariato sono a carico del Servizio per il quale presta la propria opera.

Di norma non è previsto il rimborso spese del volontario. Saranno valutate ai fini di un eventuale rimborso esclusivamente le spese sostenute direttamente dal volontario e connesse all'attività, se:

- oggettivamente necessarie e preventivamente concordate con il Responsabile del Servizio, che per loro natura o circostanza non possono che essere sostenute dal volontario;
- rese necessarie a seguito di circostanze imprevedibili al momento dello svolgimento delle attività.

In ogni caso, al fine del rimborso, dette spese devono essere adeguatamente documentate.

Art. 10 – Compiti e responsabilità del Comune

Il Comune dichiara di avvalersi di volontari singoli per le attività solidaristiche individuate, nel caso in cui le stesse non siano realizzabili mediante convenzioni con organizzazioni di Volontariato o Associazioni di promozione Sociale iscritte negli appositi registri, ovvero per specifiche attività che venissero individuate come necessarie e/o integrative oppure nell'ambito di un patto di collaborazione civica.

Con la prestazione volontaria nessun rapporto di lavoro intercorre tra il Comune e i volontari in relazione alle attività da questi svolte.

Il Comune si impegna a:

- fornire occasioni concrete di formazione, riqualificazione e aggiornamento ai volontari impegnati in attività che richiedono competenze particolari e specifiche, secondo modalità da concordare con i volontari stessi, i quali sono tenuti a partecipare alla formazione;
- comunicare immediatamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento e sul programma delle attività approvate;
- garantire ai volontari – con oneri a proprio carico – adeguata copertura assicurativa per responsabilità civile e contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi per fatti occorsi nel regolare svolgimento delle attività del progetto.

Il Comune non può in alcun modo avvalersi di volontari singoli per attività che possono comportare rischi tali da compromettere il benessere fisico e psicofisico dei volontari stessi.

Il Comune fornisce ai volontari apposito cartellino identificativo che consenta la loro immediata riconoscibilità.

Art. 11 – Cancellazione

La cancellazione del nominativo di un volontario dal Registro può avvenire per:

1. espressa rinuncia del volontario, presentata in forma scritta;
2. gravi negligenze nello svolgimento delle attività, riscontrate e comunicate in forma scritta dal Servizio competente o su segnalazione da parte dei beneficiari delle attività stesse;
3. ripetuto e immotivato rifiuto di svolgere le attività definite nel Piano di Attività
4. perdita dei requisiti;
5. mancata risposta entro i termini previste dalle procedure periodiche di revisione, di cui al successivo art. 12;
6. violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento e dal Piano di Prevenzione della Corruzione approvati dal Comune;
7. decesso del volontario.

Art. 12 – Revisione

Annualmente il Comune invierà ai volontari una scheda di aggiornamento da compilare per verificare la volontà di permanere nel Registro, oltre alla richiesta di autocertificazione del mantenimento dei requisiti di cui al precedente art. 4. In caso di mancata risposta si provvederà alla cancellazione.

Art. 13 – Responsabilità e doveri del volontario singolo

Il volontario è direttamente e personalmente responsabile per danni a persone o cose derivanti da comportamento doloso e negligente nello svolgimento delle attività, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità.

Il volontario dovrà attenersi agli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento e dal Piano di Prevenzione della Corruzione approvati dal Comune, documenti che dovranno essergli consegnati in copia e che dichiarerà di accettare.

La violazione, accertata da parte del Comune, degli obblighi da questi derivanti, comporterà la cancellazione del volontario dal Registro.

Art. 14 – Trattamento dei dati personali

Qualora il volontario, nello svolgimento delle attività prestate, venisse in possesso di dati personali, gli stessi dovranno essere trattati in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali (RGPD), che il volontario è obbligato a rispettare

Art. 15 – Pubblicità del registro

Il Registro Comunale dei volontari singoli dovrà essere pubblicato on-line e costantemente aggiornato.

Art. 16– Entrata in vigore

Il presente regolamento, che sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni in materia di attività di volontariato prestate da singoli in vigore negli ex comuni confluiti in Valsamoggia per effetto della L.R. 1/2013, entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, conformemente all'art. 64 del vigente Statuto Comunale.

ALLEGATO A

ELENCO DELLE ATTIVITA' DI INTERVENTO DEL VOLONTARIATO SINGOLO

A Titolo esemplificativo si elencano le seguenti attività:

- Attività di sorveglianza (es. in occasione di manifestazioni pubbliche, orari e luoghi di entrata e uscita alunni, ecc...);
- Attività di monitoraggio e segnalazione (es. monitoraggio pulizia area, presenza rifiuti abbandonati, illuminazione pubblica malfunzionante, ecc..);
- Attività di supporto e assistenza organizzativa (es. in occasione di mostre, spettacoli, iniziative di piazza: distribuzione volantini, sistemazione di sedie, apertura e chiusura locali utilizzati);
- Attività rivolte al mantenimento del decoro urbano (es. piccoli interventi di pulizia e manutenzione, pulizia dell'area di sgambamento dei cani, svuotamento dei cestini, pulizia intorno ai cassonetti dei rifiuti, piccola attività di giardinaggio o simili, raccolta foglie nelle aree scolastiche, interventi specifici nelle giornate dedicate all'ambiente, pulizia spazi comuni non raggiunti dallo spazzaneve in caso di nevicate ..)
- Attività di supporto a favore di persone anziane, bambini e famiglie es. accompagnamento alla spesa, dal medico, socializzazione, intrattenimento, aiuto nei compiti, piedibus, piccoli servizi domestici..)
- Attività in caso di calamità naturali o eventi atmosferici straordinari.